Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0059(COD)

30.10.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio
(COM(2025)0101 – C10-0047/2025 – 2025/0059(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore per parere: Malik Azmani

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....104

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025)0101 – C10-0047/2025 – 2025/0059(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0101),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0047/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui	(12) Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui

soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute.	soggiorno è irregolare è responsabile del suo ***rimpatrio, compresi i successivi rimpatri nel paese di*** rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute. ***Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze.	(15) Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno***, ove necessario,*** che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***È necessario provvedere affinché*** gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro ***siano*** inseriti in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio e ***siano*** messi a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.	(16) Gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro ***sono*** inseriti in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio e ***sono*** messi a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Spesso, e soprattutto se il cittadino di paese terzo non coopera, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti dovrebbero determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili ***e indicare*** nella decisione di rimpatrio il paese o i paesi più probabili.	(17) Spesso, e soprattutto se il cittadino di paese terzo non coopera, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti***, se possibile,*** dovrebbero determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili ***indicando*** nella decisione di rimpatrio il paese o i paesi più probabili. ***Se l'allontanamento avviene verso un paese terzo non indicato nella decisione di rimpatrio iniziale, è opportuno aggiungere tale paese terzo nel provvedimento di allontanamento, modificare la decisione di rimpatrio o emettere una nuova decisione di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia	(18) Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia

reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.	reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa. ***Ciò costituisce un ulteriore incentivo a scoraggiare i movimenti secondari.***
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) A decorrere dalla data di applicazione ***del presente regolamento***, gli Stati membri ***dovrebbero*** mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio possa essere messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen. ***Entro il 1º luglio 2027, poco più di*** un anno dopo ***la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351***, ***la Commissione dovrebbe verificare se gli Stati membri abbiano messo in atto disposizioni giuridiche e tecniche adeguate per trattare efficacemente gli ordini europei di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen. Sulla base di tale verifica, la Commissione dovrebbe adottare una decisione di esecuzione che renda obbligatorio*** il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio esecutive, sostenuto dall'ordine europeo di rimpatrio.	(19) A decorrere dalla ***data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla*** data di applicazione ***delle disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro***, ***dovrebbe essere possibile per*** gli Stati membri mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio possa essere messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen. Un anno dopo ***l'entrata in vigore***, il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio esecutive, sostenuto dall'ordine europeo di rimpatrio ***dovrebbe essere reso obbligatorio***.
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso ***e di norma non dovrebbe superare i dieci anni***. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.	(20) Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento***, o con l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio***. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario, ma le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento	(21) I cittadini di paesi terzi possono ***adempiere volontariamente l'obbligo di lasciare il territorio o*** essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario, ma le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento

subisca conseguenze dirette e immediate. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

subisca conseguenze dirette e immediate. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso ***più lunghi*** e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.	(22) Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente. È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.

[11] Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti

[11] Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti

(CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).	(CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi ***o intese*** con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo ***o l'intesa*** dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo ***o dell'intesa***. Tali accordi ***o intese*** costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.	(23) Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri ***e all'Unione europea*** maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo. Tali accordi costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta ***dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta")***.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Al fine di garantire un monitoraggio efficace dei diritti fondamentali durante gli allontanamenti, nell'ambito di Frontex dovrebbe essere istituito un meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti centralizzato. Tale meccanismo dovrebbe essere in grado di monitorare tutti gli allontanamenti, compresi quelli da e verso i paesi terzi con i quali esiste un accordo, e coprire l'intera procedura di allontanamento. Il meccanismo dovrebbe riferire in merito alle proprie risultanze e formulare raccomandazioni rivolte agli Stati membri. Dovrebbe sostituire i meccanismi di monitoraggio nazionali esistenti e la riserva di osservatori per i rimpatri forzati attualmente gestita da Frontex. A tal fine sono necessarie modifiche del regolamento Frontex.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in	(26) Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[12] ***dopo avere verificato eventuali accertamenti dell'età precedenti***.

particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

[12] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024***, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj***).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) L'assistenza e la rappresentanza legali dovrebbero consistere nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 ter) Al fine di garantirne l'adeguatezza a norma del presente regolamento, l'assistenza e la rappresentanza legali dovrebbero essere esercitate da un avvocato, come definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].
	[1 bis] Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/5/oj).

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Il presente regolamento non prevede un effetto sospensivo automatico di un ricorso. Tuttavia dovrebbe essere comunque possibile per un cittadino di paese terzo presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio. Al fine di garantire che non vi sia duplicazione delle valutazioni del rischio di violazione del principio di non respingimento, è opportuno fare affidamento sulle valutazioni precedenti, comprese quelle effettuate nella procedura di asilo. Dovrebbe rimanere responsabilità del cittadino di paese terzo indicare tempestivamente se sussista un rischio di

violazione del principio di non respingimento e chiedere la sospensione della decisione di rimpatrio. In tali casi, e qualora il cittadino di paese terzo non abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rinviare il cittadino di paese terzo alla procedura di asilo, se del caso.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i ***24*** mesi. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il	(32) Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio ***e come misura di ultima istanza***. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i ***18*** mesi. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il

cui soggiorno è irregolare.	cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Un approccio sistematico e coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere ***sistematicamente*** seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.	(37) Un approccio sistematico e coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la	(38) Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la

coerenza dell'approccio dell'Unione è opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione. ***Perché i rimpatri siano efficaci, la comunicazione con le entità competenti dei paesi terzi ai fini della procedura di riammissione non dovrebbe equivalere al riconoscimento diplomatico delle medesime entità.***	coerenza dell'approccio dell'Unione è opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) I dati personali relativi ai minori non accompagnati dovrebbero essere trasferiti in un paese di origine solo dopo una valutazione approfondita da cui risulti che il trasferimento è nell'interesse superiore del minore e non metterà in pericolo il suo benessere.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, che siano gestiti sul piano operativo dall'Unione o dagli Stati membri, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della	(43) Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, che siano gestiti sul piano operativo dall'Unione o dagli Stati membri, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della

cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità.	cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità. ***La digitalizzazione della gestione dei rimpatri, da regolamentare attraverso uno strumento distinto, dovrebbe fornire orientamenti in materia.***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio***,*** riammissione e ***reintegrazione*** sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto forniscono preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio***,*** sulla cooperazione dei paesi terzi ***e sui risultati degli sforzi di reintegrazione***. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.	(45) La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio ***e*** riammissione e ***l'assistenza di Frontex*** sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto forniscono preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio ***e*** sulla cooperazione dei paesi terzi. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente	***soppresso***

regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire l'ordine europeo di rimpatrio e il modello comune delle domande di riammissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[18].

[18] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e ha formulato il suo parere il ***[…]***.	(55) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e ha formulato il suo parere il ***23 maggio 2025***.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare.	1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare ***o che hanno soggiornato in precedenza nel territorio degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "paese di rimpatrio": uno dei paesi seguenti:	(3) "paese di rimpatrio": uno dei paesi seguenti***, nell'ordine di priorità seguente***:

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) un altro paese terzo in cui il cittadino di paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

Or. en

Motivazione

Copia letterale dell'articolo 3, punto 3, terzo trattino, dell'attuale direttiva 2008/115 sui rimpatri

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a)**,** b) ***e g)***, in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;	d) un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a) ***e*** b), in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) un paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1348;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) un paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1348;

Or. en

Motivazione

L'ordine delle lettere e) e f) è stato modificato per rispecchiare l'ordine nel regolamento sulla procedura di asilo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) un paese terzo con il quale esiste un accordo ***o un'intesa*** sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.	g) un paese terzo con il quale esiste un accordo sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 –punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "allontanamento": l'esecuzione della decisione di rimpatrio da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori dal territorio dello Stato membro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) "allontanamento": l'esecuzione della decisione di rimpatrio da parte delle

	autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori dal territorio dello Stato membro;

Or. en

Motivazione

Le definizioni di "allontanamento" e "rimpatrio volontario" sono state scambiate di posizione al fine di rispecchiare l'ordine modificato degli articoli 12 e 13.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ***ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti,*** per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo;	(7) "fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex") o dall'autorità competente di uno Stato membro mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da uno o più Stati membri;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "procedura di riammissione": tutte le azioni svolte da un'autorità competente o, ove del caso, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), in relazione alla conferma della cittadinanza di un cittadino di paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di paese terzo e all'organizzazione di un'operazione di rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "domanda di riammissione": una richiesta di riammissione presentata da un'autorità competente a un'autorità competente di un paese terzo***, consistente in una*** richiesta di conferma della cittadinanza e ***in una*** richiesta di rilascio di un documento di viaggio, se del caso;	(10) "domanda di riammissione": una richiesta di riammissione presentata da un'autorità competente a un'autorità competente di un paese terzo ***ai fini della*** richiesta di conferma della cittadinanza e ***della*** richiesta di rilascio di un documento di viaggio, se del caso;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) "procedura di riammissione": tutte le azioni svolte da un'autorità competente o, ove del caso, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), in relazione alla conferma della cittadinanza di un cittadino di paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di paese terzo e all'organizzazione di un'operazione di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da uno o più Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di	In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, ***comprese la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, la convenzione per la***

non respingimento, e dei diritti fondamentali.

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza.	1. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza. ***Al fine di evitare duplicazioni, gli Stati membri effettuano tali verifiche aggiuntive controllando innanzitutto le banche dati dell'Unione e nazionali conformemente al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.***

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è	2. La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è

notificata al cittadino di paese terzo ***senza indebito ritardo***.	notificata al cittadino di paese terzo ***il prima possibile***. ***Per coloro che non sono in grado di leggere è fornita una spiegazione visiva in conformità dell'articolo 24.***

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima ***può indicare*** a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio.	4. Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima ***indica*** a titolo provvisorio ***nessuno,*** uno o più paesi di rimpatrio***, conformemente all'ordine di priorità di cui all'articolo 4, punto 3)***.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta ***od orale*** dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	5. Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. ***Gli Stati membri possono utilizzare schede informative o traduzioni generalizzate, comprese le traduzioni generate automaticamente.***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il*** modello ***dell'***ordine europeo di rimpatrio ***di cui al paragrafo 7. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame*** di cui all'articolo ***49, paragrafo 2***.	8. ***Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, i suoi elementi principali sono inseriti nel*** modello ***("***ordine europeo di rimpatrio***") di cui all'allegato I e sono messi a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o attraverso lo scambio di informazioni*** di cui all'articolo ***38***.

Or. en

Motivazione

Al presente regolamento deve essere aggiunto un allegato per il modello uniforme.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") ***può riconoscere*** una decisione di rimpatrio ***esecutiva*** emessa nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ordina l'allontanamento a norma dell'articolo ***12***.	1. Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") ***riconosce ed esegue*** una decisione di rimpatrio***,*** emessa nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ordina l'allontanamento ***del cittadino di paese terzo*** a norma dell'articolo ***13 bis***.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il 1º luglio 2027 la Commissione adotta una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3, sulla base di una valutazione dell'efficacia delle disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono le decisioni di rimpatrio esecutive emesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne	***soppresso***

ordinano l'allontanamento a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma del paragrafo ***1 o 3*** emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.	5. Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma del paragrafo ***4*** emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7***, fatto salvo il paragrafo 9 del suddetto articolo o l'articolo 8***.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Lo Stato membro di esecuzione ***può chiedere*** a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, ***e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione versa allo*** Stato membro di esecuzione ***una compensazione il cui importo non supera i costi effettivamente sostenuti dallo Stato membro di esecuzione***. ***La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità pratiche della compensazione.*** Tali ***atti di***	9. Lo Stato membro di esecuzione ***chiede*** a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, ***lo*** Stato membro di esecuzione ***può ricevere un sostegno finanziario aggiuntivo erogato a titolo dei corrispondenti fondi dell'Unione, in conformità degli atti giuridici che disciplinano*** tali ***fondi***.

esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. ***il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento a norma dell'***articolo ***12***;	a. ***l'obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro i termini fissati all'***articolo ***13 bis***;

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. ***l'obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro i termini fissati*** a norma dell'articolo 13;	b. ***il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento*** a norma dell'articolo 13;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono se una decisione di rimpatrio debba essere corredata o meno di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile ***o che si può ragionevolmente supporre tale***.	3. Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile***. Per coloro che non sono in grado di leggere è fornita una spiegazione visiva in conformità dell'articolo 24***.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.	4. Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399. ***Il divieto d'ingresso può essere imposto e notificato dopo che il cittadino di paese terzo abbia lasciato il territorio degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale ***e non supera i dieci anni***.	6. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale. ***In particolare, se:***

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) il cittadino di paese terzo non ha rispettato l'obbligo di rimpatrio entro i termini fissati a norma dell'articolo 12, gli Stati membri possono stabilire un divieto d'ingresso della durata massima di due anni;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 13, gli Stati membri possono stabilire un divieto d'ingresso della durata massima di dieci anni;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16, gli Stati membri possono stabilire un divieto d'ingresso della durata massima di 20 anni;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) il cittadino di paese terzo rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] o ha commesso crimini di guerra, come definiti all'articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 17 luglio 1998, gli Stati membri possono stabilire un divieto d'ingresso di durata illimitata.
	[1 bis] Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata massima di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di	***soppresso***

impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il divieto d'ingresso può essere revocato, sospeso o abbreviato ***se il cittadino di paese terzo:***	1. Il divieto d'ingresso può inoltre essere revocato, sospeso o abbreviato ***in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale.***

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. non è mai stato destinatario in	***soppresso***

passato di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il divieto d'ingresso può inoltre essere revocato, sospeso o abbreviato in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della	3. Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della

durata di un divieto d'ingresso.	durata di un divieto d'ingresso. ***Il cittadino di paese terzo è informato di tale possibilità in conformità dell'articolo 24.***

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***
Allontanamento	
1. Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio è allontanato quando:	
a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio;	
b. si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;	
c. rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;	
d. non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13.	
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere per iscritto una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.	
3. Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente	

esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.

4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.

5. Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio[26].

6. In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.

[26] Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).

Or. en

Motivazione

L'ordine degli articoli 12 e 13 è stato modificato al fine di rispecchiare la priorità politica dei rimpatri volontari.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12,*** la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.	1. La decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo ***non supera*** 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.	2. La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo ***è compresa tra i sette e i*** 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale***,*** ***quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21***. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo ***in conformità dell'articolo 24***.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo ***12***.	4. Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo ***13 bis***.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis

Allontanamento

1. Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio è allontanato quando:

a. rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio, in contrasto con l'articolo 21;

b. si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;

c. rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;

d. non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13;

e. lo Stato membro di esecuzione riconosce una decisione di rimpatrio esecutiva e, se del caso, un provvedimento di allontanamento emessi da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere per iscritto una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento. Se il paese di rimpatrio indicato nella decisione di rimpatrio differisce dal paese designato per l'allontanamento o non è indicato nella decisione di rimpatrio, il cittadino di paese terzo è debitamente informato, anche per quanto riguarda la decisione finale sul paese di rimpatrio, in conformità dell'articolo 24.

3. Le autorità competenti allontanano i cittadini di paesi terzi nel rispetto del principio di non respingimento. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente

esaminato se il cittadino di paese terzo interessato presenta i nuovi elementi il prima possibile. Se in precedenza un cittadino di paese terzo non ha presentato domanda di protezione internazionale, la valutazione è effettuata solo su richiesta. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale al fine di giustificare la sua pretesa che l'allontanamento nel caso di specie violerebbe il principio di non respingimento.

4. Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità umana e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.

5. Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE.

6. In qualsiasi fase della procedura è concessa flessibilità agli Stati membri che agevolano o consentono il rimpatrio volontario di un cittadino di paese terzo oggetto di allontanamento a norma del paragrafo 1. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente gli obblighi di cooperazione del cittadino di paese terzo di cui all'articolo 21, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.

Or. en

Motivazione

L'ordine degli articoli 12 e 13 è stato modificato al fine di rispecchiare la priorità politica dei rimpatri volontari.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'allontanamento di cui all'articolo ***12*** è rinviato nei casi seguenti:	1. L'allontanamento di cui all'articolo ***13 bis*** è rinviato nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'allontanamento di cui all'articolo ***12*** può essere rinviato ***per un congruo periodo,*** tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.	2. L'allontanamento di cui all'articolo ***13 bis*** può essere rinviato tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri ***trasmettono al*** cittadino di paese terzo ***interessato una conferma scritta che specifica*** il periodo di rinvio e i suoi diritti	4. Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri ***informano il*** cittadino di paese terzo ***in conformità dell'articolo 24, specificando*** il periodo di rinvio e i suoi diritti durante tale

durante tale periodo.	periodo ***senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La decisione di rinviare l'***allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è ***riesaminata*** periodicamente e ***almeno ogni sei mesi***.	5. ***Il rinvio dell'***allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è ***riesaminato*** periodicamente e ***in ogni caso se le circostanze dovessero cambiare***.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per*** monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante ***le operazioni di*** allontanamento***. Gli Stati membri dotano il*** meccanismo di monitoraggio ***indipendente di mezzi adeguati***.	1. ***Al fine di*** monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante ***l'***allontanamento***, è istituito nell'ambito di Frontex un*** meccanismo ***europeo*** di monitoraggio ***degli allontanamenti centralizzato, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896***.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il meccanismo di monitoraggio	2. Il meccanismo ***europeo*** di

indipendente seleziona ***le operazioni di allontanamento*** da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. ***Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di*** monitoraggio ***in merito alle prossime operazioni*** di allontanamento ***e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti***.

monitoraggio ***degli allontanamenti è competente a monitorare tutti gli allontanamenti, compresi quelli non coordinati o finanziati da Frontex e quelli da e verso i paesi terzi con i quali esiste un accordo a norma dell'articolo 17. Il meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti*** seleziona ***gli allontanamenti*** da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. ***Il*** monitoraggio ***copre l'intero processo*** di allontanamento***, dalla fase di partenza fino alla consegna dei rimpatriandi al paese terzo di rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il meccanismo di monitoraggio ***comunica all'autorità nazionale competente*** le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante ***le operazioni di*** allontanamento. ***Le*** autorità ***competenti trattano tali*** accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.	3. Il meccanismo ***europeo*** di monitoraggio ***degli allontanamenti monitora la conformità degli allontanamenti ai principi e agli obblighi di cui all'articolo 5 e riferisce in merito alle risultanze, comprese*** le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante ***l'***allontanamento***. Tali risultanze sono comunicate all'***autorità ***nazionale competente, al direttore esecutivo di Frontex, al responsabile dei diritti fondamentali di Frontex, alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Gli Stati membri provvedono affinché le*** accuse ***comprovate di mancato rispetto dei diritti fondamentali durante gli allontanamenti siano trattate*** in modo efficace e senza indebito ritardo ***avviando, se necessario,***

indagini su tali accuse.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti monitora i progressi di qualsiasi azione intrapresa a livello nazionale in risposta al suo monitoraggio e ha il potere di formulare raccomandazioni annuali rivolte agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri informano in anticipo il meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti in merito alle future operazioni di allontanamento e garantiscono l'accesso a tutti i luoghi e documenti pertinenti, nella misura in cui tale accesso sia necessario per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. La Commissione tiene conto delle risultanze del meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti nella sua valutazione dell'effettiva applicazione e attuazione della Carta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].
	[1 bis] Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che	2. I cittadini di paesi terzi che

rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo ***12***.	rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo ***13 bis***.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 ***che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo***;	a. oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo ***o un'intesa***	Rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di	1. Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo ***o di un'intesa*** con un paese terzo***. Tale accordo o intesa può essere concluso*** esclusivamente ***con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento***.	cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo con un paese terzo ***ed è preso in considerazione*** esclusivamente ***per coloro che, nonostante un sostegno adeguato, non rimpatriano volontariamente o non possono essere rimpatriati forzatamente in uno degli altri paesi di rimpatrio in base all'ordine di priorità di cui all'articolo 4, punto 3)***.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Uno Stato membro o l'Unione conclude un accordo con un paese terzo a norma del paragrafo 1. Tale accordo è conforme all'articolo 5.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accordo ***o l'intesa*** di cui al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:	2. L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro e a detto paese terzo;	b. le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro ***o all'Unione*** e a detto paese terzo;

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1***, seconda frase***;	d. gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1 ***bis***;

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo ***o dell'intesa***;	e. un organismo o meccanismo indipendente***, dotato di risorse e mezzi adeguati,*** incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo;

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. il monitoraggio degli allontanamenti effettuati a norma dell'articolo 15;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo ***o dell'intesa*** o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo.	f. le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di concludere un accordo ***o un'intesa*** a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.	3. Prima di concludere un accordo a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione***, il Parlamento europeo*** e gli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.	Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348. ***Un accertamento dell'età effettuato in precedenti procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro può essere considerato sufficiente per stabilire l'età di un cittadino di paese terzo che si presenta come minore.***

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È nominato un rappresentante ***o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore***, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.	2. È nominato un rappresentante ***senza indebito ritardo a seguito dell'accertamento dell'età del cittadino di paese terzo a norma dell'articolo 19***, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio. Il rappresentante nominato deve ***agire in modo indipendente,*** avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore ***o lavorare insieme a un interprete o un traduttore***. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva. ***L'autorità competente può nominare una persona formata per salvaguardare gli interessi del minore fino alla nomina di un rappresentante.***

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno	3. Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata ***che agisce provvisoriamente per conto del minore fino alla nomina del rappresentante*** di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse

Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o ***presso*** adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.	superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o ***che siano disponibili*** adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obbligo di cooperare	Obbligo di cooperare ***e disponibilità durante il processo di rimpatrio***

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione ***e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri***. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini ***dell'articolo 5***.	1. I cittadini di paesi terzi ***rispettano l'obbligo di lasciare il territorio dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e*** hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini ***del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. rimangono nel territorio dello Stato membro ***competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto*** e non fuggono ***in un altro Stato membro***;	a. rimangono ***a disposizione delle autorità competenti*** nel territorio dello Stato membro e non fuggono ***a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e, in particolare, si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio***;

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. non distruggono né eliminano in altro modo ***tali*** documenti***, non usano pseudonimi*** con ***intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla*** procedura di rimpatrio o di riammissione;	c. non distruggono né eliminano in altro modo ***i*** documenti con ***l'intento di ostacolare la*** procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta

	o in altro modo, allo scopo di ingannare le autorità e opporsi in modo fraudolento al rimpatrio o alla riammissione legali;

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. comunicano recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica;	g. comunicano***, su richiesta delle autorità competenti,*** recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica;

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. rimangono a disposizione a norma dell'articolo 23 per l'intera durata delle procedure di rimpatrio e riammissione e, in particolare, si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l. se richiesto dalle autorità competenti, partecipano alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per garantire un rimpatrio rapido, efficiente ed efficace, i cittadini di paesi terzi rimangono, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, nel territorio dello Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera a), e sono soggetti a una o più delle misure seguenti:
	a. l'assegnazione a una zona geografica all'interno del territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;
	b. la residenza presso un indirizzo specifico;
	c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli.
	Il presente paragrafo si applica solo nella misura in cui sia compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.
	Le decisioni di cui alle lettere b) e c) sono adottate per iscritto e in conformità dell'articolo 24, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Per quanto riguarda le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 3, le autorità competenti possono sospendere l'obbligo su richiesta del cittadino di paese terzo. La decisione di sospendere l'obbligo è adottata in modo obiettivo e imparziale nel merito del singolo caso. In caso di decisione negativa, è fornita la motivazione in conformità dell'articolo 24.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di paese terzo ne informa le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) il rifiuto o la revoca del permesso di lavoro, a norma del diritto nazionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) la proroga della durata di un divieto d'ingresso a norma dell'articolo 10, paragrafo 7;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) sanzioni pecuniarie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23	***soppresso***
Disponibilità per il processo di rimpatrio	
1. Per garantire un rimpatrio rapido, efficiente ed efficace, i cittadini di paesi	

terzi sono soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti:

a. l'assegnazione a una zona geografica all'interno del territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;

b. la residenza presso un indirizzo specifico;

c. l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui sia compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.

3. Le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di:

a. lasciare temporaneamente la zona geografica per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica;

b. risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello stabilito a norma del paragrafo 1, lettera b);

c. non osservare temporaneamente l'obbligo di presentarsi alle autorità.

4. Le decisioni in merito ai permessi di cui al paragrafo 3, primo comma, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.

5. Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di paese terzo ne informa le autorità competenti.

6. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono adottate per iscritto,

sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 23 è stato integrato nell'articolo 21.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché i mezzi di ricorso disponibili e i termini per esperirli;	a. lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché i mezzi di ricorso disponibili***, comprese l'assistenza e la rappresentanza,*** e i termini per esperirli;

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. i loro diritti e obblighi durante la procedura di rimpatrio di cui ***agli articoli*** 21 ***e 23***, le conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;	b. i loro diritti e obblighi durante la procedura di rimpatrio di cui ***all'articolo*** 21, le conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. ***Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le*** informazioni.	2. Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. ***La Commissione fornisce una spiegazione visiva in opuscoli per coloro che non sono in grado di leggere. Tali opuscoli sono redatti in modo da consentire agli Stati membri di completarli con*** informazioni ***aggiuntive specifiche per lo Stato membro interessato e tengono conto delle specificità dei richiedenti vulnerabili quali i minori o le persone con disabilità***.

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto

	le informazioni.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali qualora ciò sia necessario per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.	1. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali qualora ciò sia necessario per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. ***Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.***

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano ***o non possono potenzialmente contrastare*** con quelli del cittadino di paese terzo.	4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano con quelli del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite***, *né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa***;	a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite;

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo;	b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo***; a tal fine i cittadini di paesi terzi devono informare immediatamente le autorità competenti di ogni cambiamento significativo delle loro condizioni finanziarie***;

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.	c. prevedere, per quanto riguarda ***l'accesso,*** gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle	8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle

modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.	modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme ***non siano più restrittive o*** non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo ***12***, paragrafo 2, dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.	1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo ***13***, paragrafo 2, dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo, ***o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale,*** in particolare quando il cittadino di paese terzo in questione è fuggito.	2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo, in particolare quando il cittadino di paese terzo in questione è fuggito.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il divieto d'ingresso è adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.	4. Se il divieto d'ingresso ***o il provvedimento di allontanamento*** è adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Effetto sospensivo	***Effetti di un ricorso***

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo ***12***, paragrafo 2, è sospesa ***fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27***.	1. ***I cittadini di paesi terzi possono presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio.*** L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo ***13 bis***, paragrafo 2, è sospesa ***soltanto nella misura necessaria per garantire che non sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento conformemente alla Carta***.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di***	2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso.

cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. ***L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.***

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.	3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede ***nuovamente*** la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 29	***soppresso***
Motivi di trattenimento	
1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e	

solo se il trattenimento è proporzionato.

2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento.

3. Un cittadino di paese terzo può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi di trattenimento seguenti:

a. sussiste un rischio di fuga determinato in conformità dell'articolo 30;

b. il cittadino di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

c. il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;

d. per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate.

4. I motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale.

5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.

Or. en

Motivazione

L'ordine degli articoli 29, 30 e 31 è stato modificato al fine di rispecchiare la sequenza procedurale dell'applicazione del trattenimento, dando priorità al ricorso ad alternative al trattenimento. Il nuovo ordine è il seguente: rischio di fuga, alternative al trattenimento, motivi di trattenimento.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio o di ***una decisione*** di ***esecuzione emessa*** da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;	b. il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio o di ***un provvedimento*** di ***allontanamento emesso*** da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. le misure di cui all'articolo ***23*** non sono state osservate.	c. le misure di cui all'articolo ***21, paragrafo 3,*** non sono state osservate.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale ***e qualora sia soddisfatto uno dei*** criteri seguenti ***relativi al cittadino di paese terzo interessato:***	2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale***. I*** criteri seguenti ***possono indicare un rischio di fuga***:

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2***, lettere da a) a k)***;	d. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. esistenza di seri motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. opposizione ***violenta*** alla procedura di rimpatrio;	g. opposizione ***fisica*** alla procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.	1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure sono disposte ***solo se si applica almeno uno dei motivi di trattenimento elencati all'articolo 31 bis, paragrafo 3,*** tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. l'obbligo di risiedere in un luogo stabilito dalle autorità competenti;	c. l'obbligo di risiedere in un luogo stabilito dalle autorità competenti ***come alternativa al regime di trattenimento, con particolare attenzione per i minori, le donne e altre persone vulnerabili***;

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, in particolare a norma dell'articolo ***29***, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.	4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, in particolare a norma dell'articolo ***31 bis***, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate ***rapidamente*** da un'autorità giudiziaria su richiesta della	5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate ***il prima possibile*** da un'autorità giudiziaria su

persona interessata o d'ufficio***, al più tardi entro due mesi***.	richiesta della persona interessata o d'ufficio.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Motivi di trattenimento
	1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato e in mancanza di altra soluzione.
	2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento.
	3. Un cittadino di paese terzo può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi di trattenimento seguenti:
	a. sussiste un rischio di fuga determinato in conformità dell'articolo 30;
	b. il cittadino di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;
	c. il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;
	d. per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;
	e. le misure adottate a norma dell'articolo 30 non sono state osservate.
	4. I motivi di trattenimento sono

previsti nella legislazione nazionale.

5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in conformità dell'articolo 24.

6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.

Or. en

Motivazione

L'ordine degli articoli 29, 30 e 31 è stato modificato al fine di rispecchiare la sequenza procedurale dell'applicazione del trattenimento, dando priorità al ricorso ad alternative al trattenimento. Il nuovo ordine è il seguente: rischio di fuga, alternative al trattenimento, motivi di trattenimento.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui all'articolo ***29*** e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.	1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui all'articolo ***31 bis*** e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo ***29*** non sono più soddisfatte, il trattenimento non è più giustificato e il cittadino di paese terzo è rilasciato. Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.	2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo ***31 bis*** non sono più soddisfatte, il trattenimento non è più giustificato e il cittadino di paese terzo è rilasciato. Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento non supera i 12 mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a ***12*** mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.	3. Il trattenimento non supera i 12 mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a ***sei*** mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'eventuale riesame giudiziario della	a. l'eventuale riesame giudiziario della

legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento ***e non oltre 15 giorni dopo***; oppure	legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento; oppure

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento ***e non oltre 15 giorni dopo***. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.	b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'autorità competente che gestisce il centro di trattenimento provvede affinché alle persone trattenute siano fornite informazioni sul loro diritto di contattare i rappresentanti legali.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. ***Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione***.	5. I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi***, su richiesta del cittadino di paese terzo,*** hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. ***I centri di trattenimento destinano tempo e aree specifiche per la fornitura di tale assistenza legale. Gli avvocati o altre persone adeguatamente qualificate a esercitare attività di consulenza e di rappresentanza legale, ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale, possono costituire sedi permanenti presso il centro***.

Or. en

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in ***un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua loro comprensibile***. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.	6. I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi, in ***conformità dell'articolo 24***. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile ***e tenendo conto dell'***interesse superiore del minore.	1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile***. L'***interesse superiore del minore ***costituisce un criterio fondamentale per il trattenimento dei minori in attesa di allontanamento***.

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.	2. Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata ***ed è attento ai bisogni dei minori*** e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al momento dell'emissione di una decisione di rimpatrio esecutiva e fatto salvo l'articolo 28, le autorità competenti, ***se del caso*** con il sostegno di Frontex, avviano ***sistematicamente e*** senza indebito ritardo la procedura di riammissione.	1. Al momento dell'emissione di una decisione di rimpatrio esecutiva***,*** e fatto salvo l'articolo 28, le autorità competenti, con il sostegno di Frontex, avviano senza indebito ritardo la procedura di riammissione. ***Per le domande di riammissione di cui al paragrafo 2 è utilizzato il modello uniforme per la domanda di riammissione di cui all'allegato [II].***

Or. en

Motivazione

Al presente regolamento deve essere aggiunto un allegato per il modello uniforme per la domanda di riammissione.

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo, le autorità competenti ***presentano*** una domanda di riammissione. ***Tale domanda di riammissione comprende, se del caso, una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio di un documento di viaggio. Le domande di riammissione sono presentate senza indugio e, ove possibile,*** per mezzo ***di un*** modello ***uniforme a norma del paragrafo 6***.	2. Qualora sia necessario ottenere ***la conferma della cittadinanza o*** un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo, le autorità competenti ***avviano la procedura di riammissione presentando*** una domanda di riammissione per mezzo ***del*** modello ***di cui all'allegato [II]***.

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Le autorità competenti possono presentare la richiesta di documento di viaggio separatamente ove ciò sia preferibile per motivi giuridici o operativi, in particolare il periodo di validità del documento di viaggio da rilasciare e l'incapacità del cittadino di paese terzo di prendere possesso del documento di viaggio immediatamente dopo la conferma della cittadinanza.*** Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953[29].	3. Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953[29].
[29] Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).	[29] Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello uniforme	***soppresso***

da utilizzare per la presentazione delle domande di riammissione di cui al paragrafo 2. Tale modello uniforme contiene:

a. il formato della domanda di riammissione;

b. gli elementi della domanda di riammissione, comprese la richiesta di conferma della cittadinanza e la richiesta di rilascio del documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La procedura di riammissione nei paesi terzi è sostenuta da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell'Unione, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.	7. La procedura di riammissione nei paesi terzi è sostenuta***, ove possibile,*** da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell'Unione, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. La mancata cooperazione dei paesi terzi ai fini della riammissione e della reintegrazione dei loro cittadini è valutata dalla Commissione nell'ambito della

valutazione annuale delle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi, come quella sulla cooperazione in materia di riammissione a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis].

[1 bis] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37	***soppresso***
Comunicazione con entità di paesi terzi non riconosciute	
1. Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con entità di paesi terzi non riconosciute, responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.	
2. Tale comunicazione è limitata a quanto necessario per svolgere la procedura di riammissione e non equivale al riconoscimento diplomatico delle entità interessate.	

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri si ***avvalgono di tutti i mezzi appropriati di cooperazione e di scambio di*** informazioni ***ai fini dell'attuazione*** del presente regolamento.	1. Gli Stati membri***, previa richiesta,*** si ***scambiano le*** informazioni ***riguardanti una persona che rientra nell'ambito di applicazione*** del presente regolamento ***ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione e dell'assistenza alla reintegrazione***. ***Tali informazioni sono scambiate soltanto attraverso i sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818[1 bis] o attraverso informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1860.***
	[1 bis] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nonostante lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono di tutti i mezzi appropriati di cooperazione e di scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e ***può avere*** luogo soltanto tra le autorità competenti degli Stati membri.	2. ***In tali casi,*** lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e ***ha*** luogo soltanto tra le autorità competenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente, dietro richiesta, le informazioni riguardanti una persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione e dell'assistenza alla reintegrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere scambiate attraverso i sistemi di informazione	***soppresso***

dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio[30] o attraverso informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1860, tali informazioni sono scambiate soltanto attraverso detti mezzi.

[30] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le informazioni di cui al paragrafo ***3*** includono in particolare:	6. Le informazioni di cui al paragrafo ***1*** includono in particolare:

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. le informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di paese terzo e, se del caso, l'identità dei suoi	a. le informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di paese terzo e, se del caso, l'identità dei suoi

familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela***, in particolare il cognome o i cognomi***; ***il nome o i nomi; se del caso, i nomi precedenti e altri nomi (alias, pseudonimi); la data, il luogo e il paese di nascita; il sesso;***	familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela;

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358***, in particolare immagini del volto***; ***i dati dattiloscopici; la data di rilevamento dei dati biometrici; il numero di riferimento Eurodac assegnato dallo Stato membro d'origine;***	b. informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati a norma del regolamento (UE) 2024/1358;

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. informazioni relative alla cittadinanza e al documento o ai documenti di viaggio del cittadino di paese terzo***, in particolare la cittadinanza o le cittadinanze attuali e precedenti***; ***il tipo, il numero e il paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; la data di rilascio e la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;***	c. informazioni relative alla cittadinanza e al documento o ai documenti di viaggio del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di paese terzo***, in particolare dati relativi al volo***; ***altre modalità di viaggio; l'eventuale segnalazione della particolare pericolosità del cittadino di paese terzo e della conseguente necessità di disposizioni specifiche durante l'operazione di rimpatrio; informazioni relative alla scorta;***	f. informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo***, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, i recapiti dei familiari nel paese di rimpatrio, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi***;	g. informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le informazioni scambiate ***possono essere*** utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo ***3***. In ciascuno Stato membro tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, ***possono essere*** comunicate soltanto alle autorità o alle autorità giudiziarie incaricate della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione o della prestazione di assistenza alla reintegrazione.	8. Le informazioni scambiate ***sono*** utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo ***1***. In ciascuno Stato membro tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, ***sono*** comunicate soltanto alle autorità o alle autorità giudiziarie incaricate della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione o della prestazione di assistenza alla reintegrazione.

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a condanne penali di cittadini di paesi terzi a fini di riammissione ***e reintegrazione***	Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a condanne penali di cittadini di paesi terzi a fini di riammissione

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di riammissione di cui all'articolo 36;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a condanne penali di cittadini di paesi terzi è soggetto a una rigorosa verifica della necessità e non comporta la pronuncia o l'esecuzione di una pena di morte o di qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri sufficiente per l'attuazione del presente regolamento***,*** ***compreso il trattenimento***;	c. le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri sufficiente per l'attuazione del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio***,*** della riammissione ***e della reintegrazione*** dei cittadini di paesi terzi;	d. sistemi digitali per la gestione del rimpatrio ***e*** della riammissione dei cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. un sostegno da parte ***di*** organi e organismi dell'Unione a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, in linea con i rispettivi mandati.	f. ***un sostegno finanziario da parte dell'Unione e*** un sostegno ***operativo*** da parte ***degli*** organi e organismi dell'Unione***, in particolare il sostegno da parte di Frontex,*** a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, in linea con i rispettivi mandati.

Or. en

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) ***2024/1351***, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 ***del Parlamento europeo e del Consiglio***[32], degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.	2. L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) ***2024/1349***, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.

[32] ***Regolamento (CE) n. 810/2009 del***

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, ***nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne,*** tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.	3. L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assegnano alle autorità competenti le risorse necessarie, compreso personale adeguatamente formato che abbia ricevuto orientamenti per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento.	2. Gli Stati membri assegnano alle autorità competenti le risorse necessarie, compreso personale adeguatamente formato che abbia ricevuto orientamenti per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento ***nonché risorse sufficienti ai fini dello sviluppo di sistemi digitali completi per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi a***

	norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri garantiscono un livello sufficiente di capacità di trattenimento tenendo conto delle esigenze effettive e dei rimpatri previsti nei 12 mesi successivi, in particolare ai fini di un'adeguata preparazione dei sistemi e di una pianificazione di emergenza a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351.	3. Gli Stati membri garantiscono ***risorse umane e finanziarie sufficienti per fornire alternative al trattenimento nonché*** un livello sufficiente di capacità di trattenimento tenendo conto delle esigenze effettive e dei rimpatri previsti nei 12 mesi successivi, in particolare ai fini di un'adeguata preparazione dei sistemi e di una pianificazione di emergenza a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351.

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione;	c. condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione ***ove ciò non sia possibile da parte dello Stato membro di esecuzione***;

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;	d. contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido ***ove ciò non sia possibile da parte dello Stato membro di esecuzione***;

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. organizzare, per conto dello Stato membro richiedente, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio;	e. organizzare, per conto dello Stato membro richiedente, ***ove ciò non sia possibile da parte dello Stato membro di esecuzione,*** le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio;

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono chiedere*** che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE)	1. Gli Stati membri ***chiedono*** che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.

2019/1896.

Or. en

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione siano fornite anche prima dell'emissione della decisione di rimpatrio, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione siano fornite anche prima dell'emissione della decisione di rimpatrio, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348***, per garantire che i cittadini di paesi terzi siano a conoscenza dei loro obblighi di cooperazione***.

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.	3. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo. ***Per i cittadini di paesi terzi che cooperano con le autorità competenti a norma del paragrafo 5 è disponibile la consulenza in materia di reintegrazione.***

Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il fatto che il cittadino di paese terzo rimpatri volontariamente ***o sia oggetto di allontanamento***;	b. il fatto che il cittadino di paese terzo rimpatri volontariamente;

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato;	d. il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato***, nel qual caso il cittadino di paese terzo non ha diritto al sostegno alla reintegrazione***;

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Capo VIII bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	CAPO VIII bis
	Articolo 46 bis
	Modifiche del regolamento (UE) 2019/1896
	Il regolamento (UE) 2019/1896 è così

modificato:

(1) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

"o) istituisce il meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti di cui all'articolo 51";

(2) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"Articolo 51 Meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti

1. Al fine di monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante l'allontanamento, l'Agenzia istituisce un meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti centralizzato sotto la guida del responsabile dei diritti fondamentali.

2. Il meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti è composto da un apposito segretariato e da una riserva di osservatori indipendenti dell'Agenzia per i rimpatri forzati che sostituisce l'attuale riserva di osservatori per i rimpatri forzati. Il meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti è competente a svolgere attività di monitoraggio dei rimpatri forzati conformemente all'articolo 15 del [presente regolamento di modifica]. La riserva include osservatori per i rimpatri forzati dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.

3. L'Agenzia garantisce risorse umane e finanziarie adeguate per assicurare che il meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti possa svolgere efficacemente i suoi compiti.

4. Gli osservatori per i rimpatri forzati sono soggetti allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

5. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali emana orientamenti generali ed è regolarmente consultata sul

funzionamento del meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti, compresa la sua metodologia di monitoraggio. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali impartisce una formazione regolare agli osservatori per i rimpatri forzati.";

(3) all'articolo 65, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il numero di membri del personale che ciascuno Stato membro ha destinato al corpo permanente, anche attraverso la riserva di reazione rapida;";

(4) all'articolo 109, paragrafo 3, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nominare, tra gli osservatori dei diritti fondamentali, gli osservatori per i rimpatri forzati del meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti di cui all'articolo 51;";

(5) all'articolo 110, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli osservatori dei diritti fondamentali sono nominati dal responsabile dei diritti fondamentali tra gli osservatori dei rimpatri forzati del meccanismo europeo di monitoraggio degli allontanamenti di cui all'articolo 51.".

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità	1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità

dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori ***a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3,*** e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.	dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. il numero di casi in cui Frontex non ha fornito sostegno nella procedura di rimpatrio o di allontanamento e la relativa motivazione.

Or. en

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 9, paragrafo 1, si applica un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono applicare l'articolo 9, paragrafo 1, prima della data di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo.

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio è stata presentata al momento giusto. In vista dell'attuazione del patto nel giugno 2026, il presente regolamento costituisce l'ultimo atto legislativo fondamentale volto ad affrontare la migrazione illegale nell'Unione europea, tenendo conto al contempo dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi interessati. In assenza di un sistema funzionante in materia di rimpatri, il quadro europeo per la gestione della migrazione non potrà mai operare in modo efficace.

Attualmente, alla luce dei dati disponibili, solo il 20 % circa dei richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta ritorna nel proprio paese di origine. Questa situazione desta profonda preoccupazione, in quanto indebolisce sia la fiducia dei cittadini sia il sostegno nei confronti delle nostre politiche comuni in materia di migrazione. Ha inoltre l'indesiderata conseguenza di tagliare fuori i veri rifugiati, le persone realmente bisognose di protezione e coloro che migrano per altri motivi seguendo percorsi legali.
Uno dei principali motivi di tale anomalia è l'obsolescenza del quadro normativo, che risale al 2008. In precedenza era stato effettuato un tentativo di rivedere la direttiva, ma senza successo purtroppo a causa della mancanza di posizione del Parlamento. È la prova lampante dell'urgente necessità di seguire un approccio più efficace, rapido e moderno.
Il solo modo per garantire il successo di un sistema di rimpatrio che sia rapido ed efficiente è adottare un approccio a livello europeo. Gli Stati membri condividono una responsabilità collettiva nel contribuire a questo sforzo, in quanto si tratta di una sfida che riguarda tutti noi. Il relatore ne ha tenuto conto proseguendo nell'elaborazione del progetto sulla proposta.

Un approccio europeo
Data l'importanza di un approccio genuinamente europeo, è utile iniziare con il cambiamento più significativo rispetto al quadro attuale, ovvero il riconoscimento reciproco obbligatorio tra Stati membri. Con questo nuovo obbligo ci prefiggiamo di impedire un aumento dei movimenti secondari e di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri, in quanto non sarà necessaria una procedura completamente nuova. Accelererà il processo di rimpatrio in tutta l'Unione. Per allentare ulteriormente la pressione sugli Stati membri, Frontex, in virtù della presente relazione, svolgerà un ruolo più importante nella procedura di rimpatrio, con l'obbligo di nuova introduzione per gli Stati membri di chiedere a Frontex il sostegno nell'ambito del processo di rimpatrio. Inoltre, gli Stati membri potranno anche basarsi sulle valutazioni di altri Stati membri, che saranno accessibili attraverso il sistema d'informazione Schengen (SIS). Un esempio di tale valutazione è il ben noto accertamento dell'età.
Il riconoscimento reciproco è già stato introdotto dalla Commissione. Tuttavia, ad avviso del relatore, sarebbe molto più efficace consentire un avvio immediato del riconoscimento con un ordine di rimpatrio uniforme e la piena attuazione in tutti gli Stati membri dopo un anno. Questo periodo transitorio offrirà agli Stati membri il tempo sufficiente per adeguare e allineare di conseguenza i loro sistemi nazionali.

Quest'approccio europeo comprende anche la procedura di riammissione di nuova introduzione. Il progetto di proposta della Commissione fornisce un solido punto di partenza. Tuttavia, a

parere del relatore, l'elevato livello di dettagli rischia di creare un ulteriore onere amministrativo. L'approccio proposto nel presente progetto offre pertanto una soluzione semplificata e più razionalizzata per mezzo di un modello di domanda standardizzato, accessibile tramite il SIS, che dovrà essere utilizzato solo se necessario. Grazie all'introduzione di un modello comune, gli altri Stati membri potranno consultare le procedure in corso più facilmente, agevolando così il riconoscimento reciproco.
Il presente progetto mette in evidenza e introduce il nuovo obbligo per i paesi terzi di cooperare alla riammissione, in particolare per quanto riguarda i documenti di identificazione e di viaggio. La mancanza di cooperazione sarà valutata dalla Commissione e comporterà le necessarie conseguenze, in quanto provoca un inutile ritardo nella procedura e palesa inoltre la mancanza di fiducia tra l'Unione e il paese terzo specifico. La Commissione non si era soffermata su questo aspetto, sebbene si tratti di un elemento importante della normativa.

Rimpatrio volontario
Il progetto dà priorità al rimpatrio volontario piuttosto che al rimpatrio forzato, contrariamente alla proposta della Commissione. È evidente che il rimpatrio volontario è più sostenibile, efficace ed efficiente. Al fine di intensificare i vantaggi del rimpatrio volontario, nel presente progetto non è possibile, tranne in caso di sussistenza di una minaccia per la sicurezza, emettere un divieto d'ingresso quando qualcuno lascia il territorio volontariamente e nel rispetto delle regole. Inoltre, anche il sostegno alla reintegrazione è possibile soltanto nei casi di rimpatrio volontario. Tutti questi cambiamenti mirano ad aumentare i rimpatri volontari come opzione principale. Ciò nonostante, anche se il rimpatrio volontario è il metodo che viene preferito per rimpatriare cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare, l'allontanamento rimane una parte importante del regolamento, in particolare perché la mancanza di cooperazione con le autorità degli Stati membri può comportare ritardi inutili e un sovraccarico del sistema. L'intero regolamento ruota attorno ai rimpatri, per cui quando il rimpatrio volontario non è possibile o il cittadino di paese terzo non intende cooperare o non sta cooperando, per gli Stati membri rimane la possibilità dell'allontanamento. Per i cittadini di paesi terzi che costituiscono una minaccia per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe sempre essere possibile al fine di mantenere la sicurezza entro le frontiere Schengen.

Rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo
Data l'importanza di rimpatriare effettivamente una persona al di fuori delle frontiere Schengen, l'opzione proposta dalla Commissione per rimpatriare un cittadino di paese terzo con il quale esiste un accordo è sempre valida. Non sono passate inosservate le notevoli preoccupazioni suscitate da questo aspetto della proposta. Tuttavia, tale opzione riflette un diffuso desiderio all'interno dell'Unione europea perché può costituire una garanzia per gli Stati membri che affrontano la migrazione illegale ed essere un valido incentivo per incoraggiare i rimpatri volontari, che sono preferiti, o la cooperazione. È necessario creare un sistema sostenibile che funzioni a lungo termine.
Tuttavia, il rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo è possibile soltanto nel rispetto di rigorose disposizioni. Il progetto tiene conto maggiormente e in misura sufficiente delle garanzie e tali misure possono essere attuate soltanto in mancanza di altre soluzioni. Per garantire che non siano soltanto misure di ultima istanza, all'articolo 4 è stata introdotta una nuova gerarchia. Inoltre, i minori e le famiglie con minori rimangono esclusi dai centri di rimpatrio.
Infine, sebbene sia possibile regolamentare questo aspetto esclusivamente a livello di Stati membri con una certa flessibilità rimanente, nel presente progetto è stata aggiunta una preferenza più evidente per un approccio a livello di Unione europea.

Diritti fondamentali, diritto all'informazione e monitoraggio

In sesto luogo, poiché i diritti fondamentali sono importanti in tutta l'Unione europea, questo aspetto è stato ulteriormente ampliato nel presente progetto. Nonostante l'obbligo di rimpatrio, non dobbiamo perdere di vista il fatto che stiamo parlando, in definitiva, di persone. Pertanto il principio di non respingimento deve essere rispettato nell'intero progetto.

Al contempo, è essenziale che qualsiasi misura adottata a norma della presente normativa rimanga proporzionata e completamente in linea con i diritti fondamentali.

Come settimo punto, strettamente collegato alle garanzie e alla cooperazione del cittadino di paese terzo, nel presente progetto si è prestata particolare attenzione al diritto all'informazione. È essenziale fornire informazioni chiare e comprensibili dall'inizio alla fine della procedura. Senza informazioni adeguate è impossibile per la persona interessata cooperare. Inoltre, essere informati dei propri diritti aumenta la possibilità che i cittadini di paesi terzi interagiscano costruttivamente nel processo. Come novità sono stati introdotti opuscoli semplici per le persone completamente analfabete o quasi analfabete al fine di garantire che anch'esse ricevano informazioni precise e possano comprenderle.

Anche lo sviluppo di un idoneo sistema di monitoraggio merita maggiore attenzione, soprattutto per due motivi. Da un lato perché si tratta di un regolamento e la visione europea dovrebbe essere ulteriormente rafforzata affinché possa essere in linea con la parte restante del progetto. Dall'altro perché le opzioni di rimpatrio sono ampliate e dobbiamo garantire che gli allontanamenti siano sostenibili e rispettosi dei diritti fondamentali. Pertanto, è essenziale un sistema di monitoraggio efficiente e coerente nell'ambito di Frontex, che sia realmente europeo piuttosto che affidato agli Stati membri. Rendendolo più centralizzato, si crea una panoramica chiara dell'intero processo di rimpatrio e dell'importanza di difendere i diritti fondamentali.

L'obbligo di cooperare

Dato il maggiore interesse rivolto ai rimpatri volontari, il presente progetto, al pari della proposta della Commissione, riserva una sufficiente attenzione all'obbligo di cooperare. Infatti, sono previste misure aggiuntive per agevolare il rimpatrio, tra cui la fornitura di maggiori informazioni, l'assistenza nel processo di rimpatrio e il sostegno alla reintegrazione. Qualora tuttavia una persona non dovesse cooperare, il presente progetto prevede l'applicazione di determinate conseguenze. Senza dette misure, il sistema rimarrebbe inefficace e non saremmo in grado di superare l'attuale tasso di rimpatri che è pari a circa il 20 %. In tal modo, il quadro diventa più equilibrato ed efficace.

Tali conseguenze sono proporzionate ed eque nel contesto della proposta. Un'attenzione speciale è stata rivolta, nel presente progetto, alle alternative al trattenimento al fine di garantire che il trattenimento regolare rimanga una misura di ultima istanza. Per questo motivo l'ordine nel regolamento è stato modificato. In definitiva, dalle statistiche emerge che il trattenimento è efficace soltanto nei casi in cui una persona può essere rimpatriata rapidamente, garantendo così l'efficacia del processo di rimpatrio e contribuendo a prevenire il sovraccarico del sistema. Inoltre, nel presente progetto, la durata del trattenimento è riportata alla durata nota di cui all'attuale direttiva, visti i risultati positivi. Ciò, ovviamente, non si applica alle persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza. Ciononostante, il trattenimento è comunque necessario, specialmente nei casi in cui vi sia il rischio di fuga. Ciò significa che il trattenimento dei minori e delle famiglie con minori dovrebbe rimanere possibile per affrontare gli abusi sui minori.

Divieti d'ingresso e diritto a un ricorso effettivo

Una novità nel presente progetto è l'introduzione di un divieto d'ingresso di durata illimitata per le persone che costituiscono un pericolo talmente grave per la sicurezza all'interno dell'Unione europea che è necessario fare in modo che non possano più tornare entro le frontiere Schengen. Si tratta dei criminali di guerra e dei terroristi. Costoro non dovrebbero mai avere un posto nella nostra società. D'altro canto, la proroga di un divieto d'ingresso non è più possibile per motivi pratici, ma anche per mancanza di proporzionalità. Oltre al divieto d'ingresso di durata illimitata e all'eliminazione della proroga, sono introdotti termini massimi per garantire che i divieti d'ingresso siano sempre legittimi, equi e costruttivi. Con questo limite massimo, spetta agli Stati membri decidere la possibile durata del divieto d'ingresso.

Come nono punto, si è prestata una particolare attenzione al diritto a un ricorso effettivo. Ogni cittadino di paese terzo obbligato a rimpatriare ha diritto a un ricorso effettivo se ritiene che la procedura non sia stata condotta correttamente o se sussiste un rischio di violazione del principio di non respingimento. Tuttavia, ciò non implica che una sospensione automatica sia sempre obbligatoria o necessaria in ogni caso. Questo effetto sospensivo automatico può comportare ritardi, anche se il rischio di violazione del principio di non respingimento era già stato valutato in modo approfondito durante la procedura iniziale o in casi in cui l'interessato non aveva mai chiesto protezione. Al fine di prevenire eventuali ritardi inutili, questa prescrizione è stata eliminata, pur mantenendo tuttora la possibilità di presentare una domanda di sospensione se necessario e la possibilità di ricevere assistenza e rappresentanza legali.

Condivisione dei dati

Infine, come risulta nel progetto, è stata effettuata una valutazione positiva delle norme sulla condivisione dei dati. Un regolamento offre la possibilità di porre maggiore enfasi sulla sicurezza dei dati, che dovrebbe rimanere al centro dell'attenzione. In considerazione del nuovo riconoscimento reciproco, è della massima importanza che gli Stati membri condividano tra loro i dati necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Nel presente progetto, la condivisione dei dati tra Stati membri è possibile soltanto con le autorità o le autorità giudiziarie responsabili della procedura di rimpatrio. Inoltre, non tutti i dettagli proposti dalla Commissione apportano valore aggiunto e occorre mantenere una sufficiente flessibilità. Indubbiamente la condivisione e la protezione dei dati sono importanti anche per la procedura di riammissione e i contatti con i paesi terzi, ove facciano parte di una relazione caratterizzata dalla fiducia. Senza la condivisione dei dati è impossibile avviare la procedura. Una maggiore attenzione è rivolta alla condivisione dei dati relativi alle condanne penali in quanto non deve comportare la pronuncia o l'esecuzione di una pena di morte o di qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione e nutre il convincimento che sia possibile una rapida attuazione in linea con l'attuazione del patto sulla migrazione se tutti si assumeranno le proprie responsabilità.